

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia

ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE n 3781/11

Nella causa civile iscritta al n.ro 28754/10 del Ruolo Generale fra:

CARROZZERIA AQUILONE S.n.c. di Cammareri Rosalba con sede in Torino, c. Toscana n. 28/a in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale cessionaria del credito vantato dalla sig.ra Baldassarre Giuseppina, ed elettivamente domiciliata in Torino, c. Siccardi n. 9 presso lo studio dell'avv. Romano Romano che la rappresenta e difende come da delega in atti

Attrice

Contro:

FATA Assicurazioni s.p.a. con sede in Roma, v. Urbana n. 169/A in persona del legale rappresentante pro tempore; **POPA Florin** residente in Giaveno, v. XX Settembre n. 26.

Convenuti CONTUMACI

Nonché contro:

MILANO Assicurazioni S.p.a . con sede in Milano, v. Senigallia n. 18/2, in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Torino, v. Principi d'Acaja n. 26 presso lo studio dell'avv. Alessandro Debernardi che la rappresenta e difende disgiuntamente agli avv.ti Andrea Mario Marchetti ed Enrico Ragionieri come da delega in atti.

Intervenuta Volontaria

Oggetto: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circolazione stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice:

Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, Contrariis reiectis, riservata eventualmente ad ulteriore pronuncia la decisione sul merito della presente causa, dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario della Milano Assicurazioni e conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio.

Con condanna della intervenuta Milano Assicurazioni al pagamento, a favore dell'esponente, delle spese ed onorari.

Si richiamano le conclusioni in atti per la eventuale prosecuzione del giudizio nei confronti dei convenuti

Per l'intervenuta volontaria MILANO Assicurazioni S.P.A.:

Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo

Sulla questione preliminare dell'intervento volontario

Dato atto che la Milano Assicurazioni s.p.a. interviene volontariamente nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 149 d.l.vo 7/9/2005 n. 209 e d.p.r. 18/7/2006 n. 254, assumendo la veste di contraddittore volontario, nei confronti della Carrozzeria Aquilone, per le domande da questa rivolte verso il sig. Popa Florin e verso la Fata.

Dato atto che la Milano Assicurazioni s.p.a. interviene altresì volontariamente nel presente giudizio per un interesse suo proprio a veder accertata e pronunciata l'inesistenza del sinistro.

Dichiarare ammissibile ex art. 105 c.p.c. l'intervento volontario in causa della Milano Assicurazioni s.p.a.

In via preliminare

Dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Carrozzeria Aquilone s.n. per l'inefficacia /invalidità della cessione di credito

Dichiarare l'improcedibilità della domanda per inefficacia/invalidità della richiesta di risarcimento danni

In via istruttoria

Ammettere prove orali per interrogatorio e testi sulle circostanze infra capitolate

Ammettere eventuale CTU tecnica al fine di quantificare il costo delle riparazioni dei danni subiti dal veicolo del sig. Orsini nel sinistro de quo

Nel merito

Rigettare la domanda perché infondata e comunque per incompatibilità dei danni con la dinamica descritta in citazione

In ogni caso

Col favore delle spese di giudizio, ivi comprese quelle successive alla pronuncia della sentenza, oltre CPA, IVA e rimborso spese generali

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 15/6/2010 alla Fata s.p.a. e l'8/12/2010, a sensi dell'art 143 c.p.c., al sig. Popa Florin, la Carrozzeria Aquilone s.n.c di Cammareri Rosalba in qualità di cessionaria del credito vantato dalla sig.ra Baldassarre Giuseppina, conveniva in giudizio i suddetti destinatari dell'atto chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 21/7/2009.

Asseriva l'attrice che in tale data la sig.ra Baldassarre Giuseppina percorreva in Collegno la Ss 24 con la sua Alfa Romeo targata BY942KP e che giunta all'altezza dell'ipermercato Ikea veniva tamponata dalla Opel Tigra targata AN259HW del sig. Popa Florin venendo sospinta contro un cordolo in cemento posto al centro della carreggiata riportando danni come da ricevuta fiscale che veniva prodotta.

All'udienza del 18/10/2010 nessuno compariva per la Fata Assicurazioni s.p.a ed il G.d.P. verificata la presenza delle condizioni di legge ne dichiarava la contumacia; in tale udienza interveniva volontariamente la Milano Assicurazioni s.p.a. nei cui confronti il legale dell'attrice dichiarava di non accettare il contraddittorio chiedendo altresì dichiararsi l'improcedibilità dell'intervento così esplicito e chiedeva inoltre un rinvio dell'udienza al fine di poter perfezionare la notifica dell'atto di citazione al convenuto Popa che non si era perfezionata per cui il G.d.P. in accoglimento di tale istanza rinviava al 4/2/2011.

A quest'ultima udienza, veniva dichiarata la contumacia del Popa non comparso nonostante la regolarità dell'atto di citazione ad esso rinotificato ed insistendo le parti sulle rispettive domande ed eccezioni, il G.d.P., rilevato che per economia processuale era opportuno decidere preliminarmente sulla questione preliminare relativa all'intervento della Milano Assicurazioni s.p.a., invitava le parti a precisare le conclusioni su tale questione ed a tanto esse provvedevano alla successiva udienza del 31/3/2001 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza.

Prima di esaminare la legittimità dell'intervento in causa della Milano Assicurazioni s.p.a. occorre decidere in ordine alla proponibilità dell'azione qui proposta visto che comunque si tratterebbe di questione rilevabile d'ufficio.

Anzitutto occorre decidere se l'attore potesse o meno agire contro l'assicuratore del responsabile e cioè contro la convenuta Fata Assicurazioni. In punto è sufficiente rilevare che si tratta di questione ormai decisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (oltre alla nota sentenza n. 180/2009 si può far riferimento anche all'ordinanza n. 192 del 28/5/2010) tanto che nella sentenza n. 180/2009 si precisa chiaramente che un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 cod assic. porta a ritenere che accanto alla nuova azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l'esperibilità dell'azione ex art 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile. In sostanza, l'azione diretta contro il

proprio assicuratore è configurabile come una facoltà, e quindi un'alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno. Ma il fatto che vi sia un'alternativa all'azione di cui all'art. 149 del d.l.vo n. 209/2005 non significa che si sia inteso costringere il danneggiato a seguire esclusivamente la procedura prevista da detta norma solo per il fatto che sia magari stata inviata una lettera anche al proprio assicuratore, perché ciò significherebbe dimenticare che i titoli concessi al danneggiato e che esso può far valere sono ben distinti e basati su diverse norme giuridiche.

Chiarito dunque che l'attrice si è avvalsa di una facoltà legittima, si deve accertare se l'azione sia stata proposta con l'osservanza delle regole di cui al codice delle assicurazioni e la risposta non può che essere positiva visto che nel fascicolo di parte è presente lettera contenente tutti i requisiti di legge, ricevuta dalla Fata Assicurazioni il 22/2/2010. Visto che l'azione giudiziale è stata proposta il 15/6/2010, quindi con l'osservanza dello *spatium deliberandi*, si deve concludere ritenendo che detta azione era senz'altro proponibile.

Non resta a questo punto che decidere in ordine alla domanda di intervento volontario esplicita dalla Milano Assicurazioni s.p.a. la quale ha chiesto riconoscersi la legittimità del suo intervento e nel merito ha contestato la domanda dell'attrice così assumendo, di fatto, un atteggiamento di contrasto con tale domanda.

Si tratta anzitutto di vedere se un tale atteggiamento sia conforme agli obblighi che incombono sull'assicuratore in dipendenza del contratto o meglio se esso assicuratore così facendo adempia o meno a tali obblighi.

Nel caso di specie si deve poi aggiungere che l'attrice agisce in virtù della cessione di credito operata a suo favore dall'assicurata della Milano Assicurazioni sig.ra Baldassarre Giuseppina, credito relativo al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro e da farsi valere nei confronti della Fata, in forza delle norme generali, e non nei confronti della Milano in forza dell'art. 149 cod. assic., per cui è pacifico che essa attrice non poteva avere alcun rapporto con essa Milano Assicurazioni né in forza del contratto né in forza della legge ed allora non si vede per quale motivo la Milano Assicurazioni intenda intervenire in un giudizio instaurato da una parte con la quale non ha alcun rapporto per un credito che poteva essere esercitato solo nei confronti di altra parte. E' appena il caso di rilevare che nella cessione si è ceduto il credito esistente nei confronti della Fata e non un credito verso la Milano, come erroneamente detto nell'atto di intervento. A maggior ragione resta dunque incomprensibile un'azione che si intenderebbe proporre in forza dell'art. 149 ed in forza della cosiddetta Card posto che il predetto art. 149 non può avere qui rilevanza alcuna visto che non è stato ceduto il credito conseguente all'esercizio della facoltà concessa da tale norma ma solo quello conseguente al risarcimento dei danni provocati dal responsabile e che le conseguenze derivanti dalla Card, al massimo, potrebbero essere invocate nei confronti dell'assicurato, sempre che il contratto lo consenta.

Già sotto questo aspetto l'intervento risulta inammissibile in quanto mancherebbe di qualsivoglia titolo e comunque, anche volendo, non si potrebbe nemmeno prendere in esame l'eccezione relativa ad una supposta invalidità della cessione visto che la medesima nessun effetto potrebbe riverberare nei confronti dell'interveniente per quanto appena detto.

Comunque se anche si volesse far riferimento alla posizione assicurativa occorre ricordare che l'art. 122 del cod. assic. precisa testualmente che i veicoli a motore "... non possono essere posti in circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2 del codice della strada."

Ed allora, per delimitare l'ambito di operatività della normativa sull'assicurazione obbligatoria, si deve far riferimento ad un'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui la copertura assicurativa deve comprendere qualsiasi evento dannoso che si ricollegi alla circolazione indipendentemente dalla distinzione tra rischi addebitabili alla condotta del conducente e rischi dipendenti da particolari condizioni del veicolo visto il contenuto dell'ultimo comma dell'art. 2054 c.c.

Non è qui il caso di esaminare le varie teorie a suo tempo sorte sulla natura di tale assicurazione che di fatto è orientata ad assicurare comunque un risarcimento al danneggiato incolpevole. Ciò che si ritiene di evidenziare è che l'obbligo dell'assicuratore è pur sempre quello di intervenire, in presenza di danno provocato a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato, provvedendo al risarcimento di detto danno e non di assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo e tanto meno, quindi, di chiedere di dichiarare la reiezione della domanda che l'assicurato abbia proposto legittimamente contro l'assicuratore del responsabile del danno e contro quest'ultimo, ed a maggior ragione di chiedere la reiezione di una domanda formulata da un cedente e relativa ad un credito ceduto dall'assicurato.

Si deve infatti rilevare che il riferimento dell'art. 122 all'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni da circolazione dei veicoli comporta, per l'individuazione del contratto che si richiede, il riferimento all'art. 1917 c.c. che riguarda l'assicurazione della responsabilità civile, contratto, in forza del quale, l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi deve pagare ad un terzo (e quindi non ad agire nei suoi confronti chiedendo dichiararsi l'improponibilità dell'azione da esso proposta contro il responsabile). Tanto comporterà anche l'applicazione delle norme previste in via generale, dalla sezione relativa all'assicurazione contro i danni, il che porterà a dire che anche l'assicurato era tenuto ad osservare, per il principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti, un comportamento di collaborazione, provvedendo, ad esempio, ad una tempestiva

denuncia del fatto (in forza dell'art 1913 c.c.) per consentire all'assicuratore di assumere quelle iniziative che si rendessero necessarie nei confronti del terzo danneggiato il cui danno esso deve risarcire. Ma in punto non si sono sollevate contestazioni.

Se, dunque, si facesse anche riferimento agli obblighi incombenti sulle parti in forza del contratto già non si riesce a capire quale possa essere l'interesse che l'intervenuta intende far valere per giustificare la sua presenza in causa. Proprio con riferimento agli obblighi contrattuali imposti all'assicuratore dal contratto per il quale l'assicurato ha pagato un premio si deve infine ribadire che ad esso è chiesto di manlevare il suo assicurato dalle richieste del terzo danneggiato e non certo di agire per opporsi alle legittime richieste che esso assicurato od altri come avviene nel presente caso, intenda formulare a sensi delle norme vigenti.

Si deve poi ricordare che l'art. 149 cod. assic. prevede espressamente che nel caso di azione giudiziale contro il proprio assicuratore sia l'assicuratore del responsabile a poter intervenire in giudizio chiedendo l'estromissione dell'altro e riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Con la tesi dell'intervenuta si arriverebbe, invece, a situazione esattamente opposta a quella prevista da detta norma.

La Milano come rilevato in precedenza, richiama anche l'art. 13 del d.p.r. n. 254/2006 che precisa testualmente: "Le imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto.

Per la regolazione contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati." Occorre allora rilevare che si tratta di convenzione stipulata tra assicuratori per regolare i rapporti che tra di essi intervengono ma alla quale l'assicurato resta del tutto estraneo, né si vede come in mancanza di clausole contrattuali questi possa essere chiamato per consentire alla propria assicuratrice l'adempimento di obblighi che essa stessa ha volontariamente deciso di affrontare ed ai quali esso assicurato non può che essere estraneo. Se poi l'intervenuta avesse inteso lamentare nei confronti del proprio assicurato un danno per la sua scelta di non avvalersi della procedura di risarcimento diretto avrebbe dovuto farne richiesta con le evidenti conseguenze visti gli obblighi che su di essa incombono in forza del contratto per il quale ha percepito un premio e vista la possibilità di scelta che pur sempre spetta all'assicurato al momento in cui esso decide a chi chiedere il risarcimento dei danni e soprattutto visto che ad essa incomberebbe l'obbligo di fornire la prova della legittimità della sua richiesta e del danno patito.

Anche il larvato richiamo alla CARD finirebbe per non giustificare la presenza di un interesse in capo all'intervenuta tale da giustificare il suo intervento in causa.

Si avrebbe infatti un interesse che non può ricondursi ad un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, posto che qui si discute sul risarcimento

danni chiesto dall'attrice al responsabile ed alla sua assicuratrice, mentre invocare le condizioni della CARD significa invocare una convenzione intercorsa tra assicuratori per regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento diretto e cioè al fatto che l'assicurato di essa si sia avvalso e non al fatto che l'assicurato, estraneo a detta convenzione, non abbia inteso avvalersi della stessa. E tanto comunque ha maggior rilievo se si pensa a cosa è stato ceduto.

Sostenere infine che un'eventuale trattativa iniziata con il proprio assicuratore vincoli l'assicurato nel senso di costringerlo poi a proseguire per una tale strada tanto da impedirgli di agire contro l'assicuratore del responsabile sarebbe gravemente lesivo dei diritti dell'assicurato e della sua facoltà di decidere se agire in base alle norme generali od alla norma speciale come anche riconosciuto chiaramente dalla Corte Costituzionale con la fin troppo nota sentenza.

Tanto precisato e decidendo con sentenza parziale diretta a risolvere solo la questione preliminare, ne consegue la reiezione della domanda di intervento volontario della Milano Assicurazioni s.p.a. respingendosi tutte le argomentazioni da essa svolte ed a seguito della sua soccombenza si ravvisano giustificati motivi per la sua condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice, spese che si liquidano in euro 1.098,00 (di cui euro 448,00 per diritti, euro 650,00 per onorari come da nota spese presentata che previo controllo è risultata equa ed accettabile) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, rimettendosi la causa in istruttoria per l'esame del merito con separata ordinanza.

A fronte della pretestuosità della domanda che è stata proposta nonostante i precedenti giurisprudenziali anche di questo ufficio e l'infondatezza delle argomentazioni svolte, si ravvisano giustificati motivi per condannare d'ufficio, la parte soccombente a sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. (come aggiunto con l'art 45 co 12 della legge 18/6/2009 n. 69) al pagamento di ulteriori euro 500,00 a favore di parte attrice.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino decidendo definitivamente sulla domanda di intervento volontario proposto dalla Milano Assicurazioni s.p.a. dichiara inammissibile l'intervento in causa da essa proposto a sensi dell'art. 105 c.p.c. estromettendola dal presente giudizio come richiesto da parte attrice ed a seguito della sua soccombenza la condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice Carrozzeria Aquilone s.n.c., spese che si liquidano in euro 1.098,00 (di cui euro 448,00 per diritti, euro 650,00 per onorari) oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge, rimettendosi la causa in istruttoria per l'esame del merito con separata ordinanza.

A fronte della pretestuosità della domanda che è stata proposta nonostante i precedenti giurisprudenziali anche di questo ufficio e l'infondatezza delle

argomentazioni svolte, si ravvisano giustificati motivi per condannare d'ufficio, la parte soccombente a sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. (come aggiunto con l'art 45 co 12 della legge 18/6/2009 n. 69) al pagamento in via equitativa di ulteriori euro 500,00 a favore di parte attrice.

Con separata ordinanza rimette la causa in istruttoria per la decisione in ordine alla domanda proposta dall'attrice contro la Fata Assicurazioni s.p.a. e contro Popa Florin.

Torino, 15 aprile 2011.

Il Giudice di Pace
(Alberto Polotti di Zumaglia)

depositata 18/4/2011